

VADEMECUM PROCEDURA FSBA

FSBA in breve

FSBA è il Fondo di solidarietà nazionale per il comparto artigiano, la cui principale finalità è di erogare prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi temporanee dell'azienda.

Il Fondo si applica alle imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti per le quali non trova applicazione la normativa in materia di CIGO e CIGS.

Il Fondo eroga due tipologie di prestazioni alternative e non cumulabili fra loro:

Assegno ordinario per una durata di 13 settimane nel biennio mobile nei casi di sospensione a zero ore o di riduzione dell'orario di lavoro per causali che comportano la temporanea interruzione dell'attività lavorativa.

Assegno di solidarietà per una durata di 26 settimane nel biennio mobile nei casi di riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti disposta al fine di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo degli stessi.

Le prestazioni sono erogate da FSBA, per tramite di EBAV, a fronte della redazione di un verbale di accordo sindacale secondo le procedure definite a livello regionale da specifici accordi interconfederali.

Il 29 luglio 2016 è stato siglato a *livello regionale* l'Accordo Interconfederale (A.I.) che definisce la procedura *definitiva* di consultazione sindacale per la gestione dei periodi di sospensione/riduzione di orario per mancanza di lavoro attraverso l'intervento del Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA). L'accordo recepisce i contenuti del Regolamento FSBA approvato il 7 luglio 2016 e definisce la modulistica, valida per tutto il territorio regionale, relativa all'attivazione della procedura e ai verbali di accordo sindacale da utilizzare per richiedere rispettivamente l'assegno ordinario o l'assegno di solidarietà. I verbali di accordo sindacale *non sono modificabili nel contenuto in quanto i testi sono stati così definiti dalle stesse parti stipulanti l'A.I. regionale*.

L'operatività di FSBA non incide sulla decorrenza della cassa integrazione in deroga per le aziende che ne hanno fatto richiesta e non hanno ancora esaurito le 13 settimane previste dalla normativa vigente per il corrente anno (2016). Come chiarito dal Ministero del Lavoro (Note 40/3223 e 40/4831) e dall'INPS (circolare n. 56/2016), per l'anno 2016, le aziende che rientrano del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai predetti fondi. In pratica, per il corrente anno le aziende possono scegliere se ricorrere alla CIG in deroga o richiedere le prestazioni di FSBA. Le aziende artigiane con procedura di CIG in deroga aperta possono continuare a fruire dell'ammortizzatore in deroga e richiedere successivamente l'intervento FSBA. Si precisa che non è possibile presentare contemporaneamente domande per il trattamento CIG in deroga e domande prestazioni garantite da FSBA.

Condizione per l'accesso alle prestazioni FSBA è il preventivo utilizzo da parte dell'azienda degli strumenti ordinari di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente.

Di seguito, in sintesi, le fasi per richiedere le prestazioni FSBA:

1. L'azienda, direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, invia il modello di avvio della procedura (allegato AZ) alle tre organizzazioni sindacali e a una delle associazioni datoriali (Confartigianato se iscritta) ai recapiti indicati nel modulo stesso. A differenza di quanto avviene per la procedura CIG, l'organizzazione datoriale non svolge un ruolo propulsivo della procedura sindacale attraverso l'inoltro dell'allegato AZ alle OO.SS., ma adempie ad un mero compito di raccolta del predetto modello;
2. L'azienda, direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, contatta l'operatore sindacale per la sottoscrizione del verbale di prestazione FSBA, utilizzando, a seconda della prestazione da richiedere, l'allegato 1 per l'assegno ordinario o l'allegato 2 per l'assegno di solidarietà;
3. L'azienda, direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, invia ad EBAV, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del verbale, la comunicazione di utilizzo di FSBA (allegato 3) e copia del

verbale di accordo sindacale sottoscritto. (nel caso di eventi meteo i bollettini meteo comunali o rilasciati da altri enti di rilevazione) all'indirizzo email segreteria@ebav.it;

4. Entro 20 giorni dall'**inizio effettivo** della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro l'azienda presenterà la domanda di prestazione ad FSBA attraverso la piattaforma informatica. *Il caricamento delle domande avviene unicamente attraverso il portale di FSBA dopo la registrazione sul sito del Fondo (www.fondofsba.it) dell'azienda e/o del consulente/centro servizi che ne gestisce il servizio paghe.* Alla domanda dovrà essere allegato:
 - Accordo sindacale o Dichiarazione dell'autorità competente (Arpav, Aeronautica Militare) nel caso di eventi climatici;
 - LUL relativo al mese precedente la richiesta di intervento

N.B. il termine dei 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione decorre dal mese di settembre 2016.

5. Al termine di ogni periodo paga e comunque entro e non oltre il 20 del mese successivo, l'azienda è tenuta ad inviare ad FSBA la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. Concretamente, tale rendicontazione avviene mediante la compilazione del file csv generato dal portale FSBA e il suo successivo caricamento nella sezione dedicata del portale. La mancanza di tale documentazione non darà diritto al pagamento delle prestazioni da parte di FSBA.

N.B. il termine per la rendicontazione decorre dal mese di settembre 2016.

Le informazioni complete sulla procedura, il testo dell'Accordo Interconfederale ed i moduli sono pubblicati sul sito di Confartigianato Vicenza (sezione dedicata all'Area Lavoro e Relazioni Sindacali) e sul notiziario associativo InformaImpresa (www.informaimpresa.it) nella sezione contrattuale lavoro aree contrattazione nazionale e contrattazione regionale.